

Traduzione

## **Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università**

Concluso a Strasburgo il 3 giugno 1964

Approvato dall'Assemblea federale il 6 marzo 1991<sup>1</sup>

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

(Stato 21 giugno 2006)

---

*Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo;*

Considerati gli obiettivi che la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1952<sup>2</sup>, qui di seguito denominata «la Convenzione», si propone di raggiungere;

Considerato l'interesse che vi sarebbe nel completare tale Convenzione al fine di estenderne i vantaggi ai titolari dei diplomi che conferiscono la qualifica richiesta per essere ammessi alle università, quando tali diplomi sono rilasciati da università che un'altra Parte Contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e che sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati nel Paese stesso;

*Hanno convenuto quanto segue:*

### **Art. 1**

1. Per l'ammissione alle università situate sul suo territorio e per quanto l'ammissione sia subordinata al controllo statale, ciascuna Parte contraente riconosce l'equipollenza dei diplomi rilasciati dalle università che una Parte contraente incoraggia ufficialmente al di fuori del suo territorio e i cui diplomi sono da Essa assimilati ai diplomi rilasciati sul suo territorio.
2. L'ammissione ad ogni università avverrà entro i limiti dei posti disponibili.
3. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non applicare le norme previste al paragrafo 1 ai suoi concittadini.
4. Se l'ammissione ad università situate sul territorio di una Parte contraente non è sottoposta al controllo dello Stato, la Parte contraente interessata deve trasmettere a tali università il testo del presente protocollo e non lesinare alcuno sforzo per ottenere la loro adesione ai principi enunciati nei paragrafi precedenti del presente articolo.

RU 1991 2020; FF 1990 III 860

<sup>1</sup> Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 6 mar. 1991 (RU 1991 2000).

<sup>2</sup> RS 0.414.1

**Art. 2**

Ciascuna Parte contraente comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa un elenco delle università da Essa ufficialmente incoraggiate al di fuori del suo territorio, che rilasciano diplomi con le qualifiche richieste per l'ammissione alle università situate sul suo territorio.

**Art. 3**

Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo:

- (a) il termine «diploma» indica ogni diploma, certificato o altro titolo, rilasciato o registrato sotto qualsiasi forma, che conferisce al titolare o all'interessato la qualifica richiesta per essere ammesso ad un'università;
- (b) il termine «università» indica:
  - (i) le università;
  - (ii) gli istituti considerati come aventi la stessa natura di un'università dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati;
- (c) l'espressione «territorio di una Parte contraente» indica il territorio metropolitano di tale Parte.

**Art. 4**

1. Gli Stati membri del Consiglio d'Europa che sono Parti contraenti nella Convenzione possono diventare Parti contraenti nel presente Protocollo tramite:

- (a) la firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- (b) la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione.

2. Ogni Stato che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo.

3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

**Art. 5**

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data in cui due Stati membri del Consiglio d'Europa l'avranno firmato senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure l'avranno ratificato o accettato, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

2. Per ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa che, successivamente, firmi il Protocollo senza riserva di ratifica o di accettazione, oppure lo ratifichi o lo accetti, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

3. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito dello strumento di adesione. Ciononostante, tale adesione diverrà effettiva solo dopo l'entrata in vigore del Protocollo.

**Art. 6**

1. Il presente Protocollo resterà in vigore senza limiti di durata.
2. Ogni Parte contraente potrà denunciare il presente Protocollo, per quanto la riguarda, indirizzando una nota al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
3. La denuncia diventerà effettiva sei mesi dopo la data di ricevimento di tale nota da parte del Segretario Generale.

**Art. 7**

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio nonché a tutti gli Stati che avranno aderito al Protocollo:

- (a) ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
- (b) ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
- (c) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- (d) ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 5;
- (e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni degli articoli 2 e 6.

*In fede di che*, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 3 giugno 1964, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari ed aderenti.

*(Seguono le firme)*

### Campo d'applicazione il 21 giugno 2006<sup>3</sup>

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Firmato senza riserva di ratificazione (F)		
Austria*	28 giugno	1985	29 luglio	1985
Belgio*	5 giugno	1972	6 luglio	1972
Bosnia e Erzegovina	29 dicembre	1994 A	30 gennaio	1995
Cipro*	1° marzo	2006	2 febbraio	2006
Croazia	27 gennaio	1993 A	28 febbraio	1993
Danimarca	3 giugno	1964 F	4 luglio	1964
Finlandia	16 settembre	1991	17 ottobre	1991
Francia	3 giugno	1964 F	4 luglio	1964
Germania	23 luglio	1971	24 agosto	1971
Italia	20 settembre	1966	21 ottobre	1966
Liechtenstein	22 maggio	1991	23 giugno	1991
Lussemburgo	30 novembre	1965	31 dicembre	1965
Macedonia	30 marzo	1994 A	1° maggio	1994
Malta	26 marzo	1991	27 aprile	1991
Norvegia	3 giugno	1964 F	4 luglio	1964
Nuova Zelanda*	20 luglio	1978 A	21 agosto	1978
Paesi Bassi*	21 gennaio	1965	22 febbraio	1965
Polonia	10 ottobre	1994	11 novembre	1994
Portogallo	3 novembre	1981	4 dicembre	1981
Regno Unito*	25 agosto	1964 F	26 settembre	1964
Isola di Man	2 settembre	1994	3 ottobre	1994
Repubblica Ceca <sup>a</sup>	26 marzo	1991	1° gennaio	1993
Romania	19 maggio	1998	20 giugno	1998
Russia	17 settembre	1999	18 ottobre	1999
Slovacchia <sup>a</sup>	26 marzo	1991	1° gennaio	1993
Serbia	15 settembre	1977 A	16 ottobre	1977
Slovenia	2 luglio	1992 A	3 agosto	1992
Svezia	21 giugno	1967 F	22 luglio	1967
Svizzera	25 aprile	1991	26 maggio	1991

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet del Consiglio d'Europa: <http://conventions.coe.int> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

<sup>a</sup> Data del deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

<sup>3</sup> Una versione del campo d'applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (<http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html>).